



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.11.2003  
COM(2003) 674 definitivo

2002/0014 COD

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio riguardante la  
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari**

**RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE  
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio riguardante la  
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari**

**1. INTRODUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il proprio parere su 5 emendamenti proposti dal Parlamento.

**2. CONTESTO**

- a) Il 14 gennaio 2002, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta di direttiva (COM(2002) 8 definitivo - 2002/0014(COD)).
- b) Il Comitato economico e sociale europeo ha emesso parere favorevole alla proposta della Commissione il 17 luglio 2002.
- c) Il Comitato delle regioni ha deciso di non emettere un parere.
- d) Il 3 settembre 2002, il Parlamento europeo ha emesso il proprio parere in prima lettura, contenente 19 emendamenti alla proposta della Commissione.
- e) Il 26 novembre 2002 (COM(2002) 664 definitivo), la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, una proposta modificata che incorporava, del tutto o in parte, 13 emendamenti adottati dal Parlamento e respingeva gli altri 6 emendamenti.
- f) Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 28 marzo 2003.
- g) Il 9 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, una risoluzione contenente 5 emendamenti alla posizione comune.

**3. SCOPO DELLA PROPOSTA**

L'obiettivo della proposta di direttiva è quello di migliorare la sicurezza aerea garantendo il rispetto delle norme internazionali di sicurezza da parte degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a garantire la raccolta e la diffusione di informazioni in modo da ottenere elementi sufficienti per decidere quali misure siano necessarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e delle persone che si trovano a terra.

La direttiva proposta dispone l'ispezione degli aeromobili dei paesi terzi, del loro funzionamento e del loro equipaggio, in particolare ogniqualvolta sia lecito presumere che le norme internazionali di sicurezza non siano rispettate. Se necessario per garantire la sicurezza immediata, si procede al fermo degli aeromobili e sono adottate e attuate le misure appropriate per rettificare le carenze rilevate.

#### **4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, 5 emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

La Commissione può accogliere due emendamenti integralmente, uno parzialmente e uno in via di principio, previa riscrittura.

Essa tuttavia deve respingere integralmente un emendamento.

##### **4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione**

La Commissione ritiene che gli emendamenti 2, 3, 4 e 5 contribuiscano a migliorare il testo della posizione comune.

###### *4.1.1. Emendamenti accolti integralmente (2 emendamenti).*

L'emendamento 4 (articolo 11, paragrafo 1) ripristina il periodo di due anni per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, come inizialmente proposto dalla Commissione e successivamente modificato dal Consiglio, che nella posizione comune proponeva un periodo di tre anni. Considerando che le discussioni sulla prima proposta della Commissione sono iniziate nel 1997 e le ispezioni a terra sono già nella fase attuativa secondo il programma SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft - valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri), sotto gli auspici della Conferenza europea dell'aviazione civile, un periodo di due anni dovrebbe essere sufficiente per consentire agli Stati membri di adattare la propria legislazione.

L'emendamento 5 (articolo 13) riduce a quattro anni il lasso di tempo per la pubblicazione della relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva. La posizione comune del Consiglio proponeva cinque anni. Tale riduzione di un anno risulta conseguenza logica della riduzione del periodo di recepimento di cui all'emendamento 4. In tal modo, si mantiene un periodo di due anni per l'analisi dell'applicazione della direttiva.

###### *4.1.2. Emendamento accolto parzialmente (1 emendamento).*

L'emendamento 2 (articolo 6, paragrafo 2) mira a fornire requisiti più specifici per i contenuti della relazione pubblica annuale della Commissione sul programma di ispezioni. La Commissione è disposta ad accettare che tale relazione sia accessibile anche alle industrie interessate e che tenga conto di tutte le informazioni ricevute. Tuttavia, l'esigenza per cui la relazione non possa contenere ambiguità non è accettabile perché l'interpretazione è un fatto soggettivo che implica una gamma di sfumature possibili. Inoltre, la pubblicazione di dichiarazioni che valutino un aumento di rischio di sicurezza sulla sola base di rapporti di

ispezione potrebbe, in determinate circostanze, causare un danno ingiustificato a specifici operatori o Stati, mentre altri aeromobili potrebbero subire un incidente pur avendo ricevuto rapporti di ispezione "puliti". La Commissione non può dunque accogliere la seconda parte dell'emendamento.

*4.1.3. Emendamento accolto in via di principio, previa riscrittura (1 emendamento).*

L'emendamento 3 (articolo 9, lettera b)) mira a rettificare la debolezza della posizione della Commissione allorché propone misure contro operatori o Stati che non applicano norme internazionali di sicurezza. Tuttavia, per coerenza con la procedura di comitato a cui si fa riferimento nel testo, la Commissione sostituisce la frase "l'estensione all'intero territorio comunitario delle" con "la raccomandazione di estendere all'intero territorio comunitario le".

#### **4.2. Emendamento respinto dalla Commissione**

L'emendamento 1 (articolo 5, paragrafo 2) dispone che i rapporti emessi dagli Stati membri siano trasmessi anche all'Agenzia europea della sicurezza aerea, oltre che alla Commissione. Sebbene la Commissione concordi sul fatto che l'EASA debba essere informata dei risultati delle ispezioni effettuate negli aeroporti comunitari, in attesa di adottare una modifica del regolamento 1592/2002 che istituisce l'Agenzia questo argomento non è di sua competenza. Di conseguenza, la Commissione non può accogliere questo emendamento.

#### **5. CONCLUSIONE**

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta in conformità di quanto sopra esposto.